

PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI TRASFERIMENTO OPERATORI PORTUALI



Tav.

Stato Progetto

DEFINITIVO

Rev.

Data

Apr. 2014

Scala

TO

Descrizione

**Impianto antincendio
Relazione di prevenzione incendi**

I.16

Committente

M.Y.R. Marsala Yachting Resort S.r.l.
Via Favara 452/c bis- T. +39 0923 722319

MyR


Marsala Yachting Resort

Capo Progetto

Ing. Massimo Ombra

Ordine degli Ing. della Provincia di Trapani n° 1046

Timbro e Firma



Progettisti

Coordinamento gruppo di progettazione:

Ing. Francesco Di Noto

Progettazione Architettonica:

Itineralab Srl - Architetti Nuzzo

Ingegneria marittima / civile e studi ambientali:

Ing. Antonio D'Arrigo

Collaborazioni

Opere marittime:

Ing. Agostino La Rosa

Analisi strutturali e geotecniche:

Ing. Nicola Rustica

Impianti idrici:

Ing. Giovanni Berbiglia

Impianti elettrici e di illuminazione:

Ing. Pietro Inferrera / Ing. Massimo Brancatelli

Aspetti ambientali:

Ing. Domenico Mangano

Studi geologici e geotecnici:

Dott. Piero Merk Ricordi

REGIONE SICILIANA



COMUNE DI MARSALA

Provincia di Trapani



PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI TRASFERIMENTO OPERATORI PORTUALI

Committente: M.Y.R. Marsala Yachting Resort S.r.l

RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI

INDICE

1. GENERALITÀ	3
1.1. PREMESSA	3
1.2. NORMATIVA ADOTTATA	3
2. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ	5
3. CODICE ATTIVITÀ 52 – OP	6
4. CODICE ATTIVITÀ 9 – MP0.....	9
5. CODICE ATTIVITÀ 13 – DEPOSITI CARBURANTE.....	13

1. GENERALITÀ

1.1. PREMESSA

La presente relazione di prevenzione incendi si riferisce alle aree di trasferimento operatori portuali e si occupa di verificare la conformità delle strutture da realizzare rispetto alle norme specifiche di prevenzione incendi applicabili ad ogni singolo edificio / attività. La relazione fornisce inoltre, ove opportuno, eventuali condizioni da tenere in considerazione in sede di realizzazione / avviamento.

Si precisa che l'attuale livello di progettazione (Progetto Definitivo), non prevede l'individuazione delle singole attività in termini di addetti presenti, affluenza di utenza, esatta individuazione della tipologia e potenza di eventuali macchinari. Al fine dell'avvio delle attività operative, i singoli operatori portuali che otterranno concessione demaniale per lo svolgimento delle loro attività lavorative presso tali strutture provvederanno dunque a produrre regolare istanza di parere di conformità al Comando Provinciale dei VV.FF. di Trapani, ai sensi del DPR n. 151 del 01.08.2011.

1.2. NORMATIVA ADOTTATA

Per la redazione della presente relazione si sono adottate le seguenti norme:

In particolare si è fatto riferimento alla norma generale:

- D.P.R. del 01 Agosto 2011 N. 151

“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”

e alle norme specifiche per le singole attività:

- D.M. del 30 Novembre 1983
- D.M. del 27 Luglio 2010
- D.M. del 13 Luglio 2011
- D.M. del 01 Febbraio 1986
- D.M. del 31 Luglio 1934
- D.M. del 22 Febbraio 2002
- D.M. del 12 Aprile 1996
- D.M. del 10 Marzo 1998

- Linee Guida di Prevenzione Incendi dei VV.F. – Comando Vigili del Fuoco di Roma.

2. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

In questo capitolo si effettua una prima verifica di assoggettabilità al parere di conformità. In funzione della destinazione d'uso del locale si è verificato se lo stesso sia soggetto al parere di conformità in funzione della normativa prevista per ogni tipologia di attività. Di seguito si riporta una Tabella esplicativa in cui è indicata l'assoggettabilità di ogni singolo edificio.

	Destinazione d'uso	Codice attività	Normativa	Superficie (mq) - limiti	ASSOGGETTABILITÀ
TRASFERIMENTO OPERATORI					
SC1	Deposito oli - Distributore	13	DM 31/07/1934	Ctg. C - Classe 9 ^a	SI
SC2	Ufficio+magazzino	71 (se >300 persone)	DM 22/02/2006	<300 persone	NO
B	Bar	74 (se >116kW)	DM 12/04/1996	-	NO
BA	Biglietteria	71 (se >300 persone)	DM 22/02/2006	<300 persone	NO
LT					
OP	Officina saldatura	9 B (fino a 10 addetti)	DM 10/03/1998 - Linee Guida VVF	da 5 a 10 addetti	SI
MP0	Cantiere navale	52 B (fino a 25 addetti)	DM 10/03/1998 - Linee Guida VVF	da 5 a 25 addetti	SI
MP1-MP2-MP3-MP4	Magazzini pesca	Depositi	-	<1000mq	NO
MP5	Magazzini pesca	Depositi	-	<1000mq	NO
MP6	Magazzini pesca	Depositi	-	<1000mq	NO
LT1	Locale tecnico	-	-	-	NO
MI	Mercato ittico	69 (compresi i depositi annessi)	DM 27/07/2010	<400mq	NO
LOCALI TECNICI					
DEPOSITO D2	Deposito carburante TO	13	DM 31/07/1934	Ctg. C - Classe 9 ^a	SI

Per ogni attività in cui risulta necessario il parere di conformità di seguito si riporta un capitolo in cui si trattano gli elementi salienti riguardanti la componente strutturale, architettonica e la verifica del locale secondo la normativa prevista per la specifica attività.

3. CODICE ATTIVITÀ 52 – OP

52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
----	--	--	-------------------	------------------

Tali attività non possono essere ubicate nei medesimi corpi di fabbrica insieme con attività soggette agli ottemperamenti di prevenzione incendio non compatibili. In ogni modo, trattandosi di attività differenti rispetto alla cantieristica gli elementi, strutturali e non, di separazione devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 90.

COMPARTIMENTAZIONE

I locali delle attività dei cantieri devono essere compartimentati secondo criteri di funzionalità:

- Deposito materie prime
- Reparto produzione (sale controllo, bagni, locali saldature, ecc.)
- Reparto prodotto finito
- Reparto officina e manutenzione
- Parcheggio automezzi di trasporto
- Locali di attività a rischio specifico

Il locale nel suo complesso non supera il limite di 500 mq al di sopra del quale è prevista la separazione dei compartimenti attraverso porte REI.

Ad ogni modo la compartimentazione avverrà in fase di redazione delle istanze da parte dei locatari e comunque quando le funzioni di ogni locale saranno univocamente definite.

ACCESSI

Il piazzale in prossimità dei due fabbricati consente agevoli spostamenti e manovre ad eventuali mezzi di soccorso e garantisce l'accesso diretto e a cielo aperto ai locali di cantiere.

AREAZIONE

L'areazione naturale è garantita dalle numerose aperture (coprono la prescritta superficie pari a 1/40 dell'area in pianta).

VIE DI ESODO

Le porte utilizzate come uscite di emergenza hanno altezza maggiore di quella minima prescritta di 2,00m a meno delle saracinesche che non possono essere utilizzate al medesimo scopo e che, durante l'attività lavorativa dovranno essere sempre aperte e comunque dotata di idoneo dispositivo di totale avvolgimento. Nel caso in cui nei locali d'ufficio siano previsti più di 5 utenti è necessario inserire porte con apertura a battente verso l'esterno.

USCITE CHE IMMETTONO ALL'ESTERNO

Le uscite dai luoghi di lavoro devono essere dimensionate in base al numero di persone contemporaneamente presenti e considerando per il calcolo, nella generalità, una densità di affollamento pari a 0,01 persone/mq.

Tenendo conto del comparti in cui i corpi di fabbrica sono fisicamente separati, per le verifiche, si prende in considerazione il settore di dimensioni maggiori:

Superficie complessiva: 300mq (p.t.) = 300 mq

Affollamento: $300 \text{ mq} * 0,01 \text{ persone/mq} = 3,00 \text{ persone} = \mathbf{3 \text{ persone.}}$

Da prescrizioni, il numero totale delle uscite non deve essere inferiore a due nel caso di ambienti con superficie maggiore di 250 mq;

La distanza dalle uscite su strada pubblica deve essere inferiore a 40m computando anche le scale per superare il dislivello tenendone conto come pari al doppio della sommatoria delle alzate della scala di deflusso ($2 * h_{\text{interpiano}}$). Dal piede della scala all'uscita il percorso non deve essere superiore a 15ml.

SCALE

Per attività che si sviluppano su più piani fuori terra, le scale devono essere racchiuse in appositi vani di resistenza al fuoco non inferiore a quanto richiesto per le strutture portanti e gli accessi di piano devono essere muniti di porte con pari requisiti di resistenza al fuoco e la scala deve costituire luogo sicuro dinamico (scala a prova di fumo). Le scale di collegamento con soppalchi o quelle a servizio di piccoli locali ufficio direttamente inseriti nell'area di lavoro, possono essere di tipo aperto, a condizione che il percorso di esodo sia sempre assicurato da qualsiasi area più distante alle uscite entro i valori sopra richiamati.

Le attività definite “nuove” che occupano contemporaneamente e continuativamente più di cinque lavoratori ed articolate su più piani devono essere dotate di almeno due scale realizzate come sopra descritto. Ad ogni modo, in fase esecutiva o nell’eventualità di locazione del corpo di fabbrica, stabilita definitivamente la destinazione d’uso di questo ambiente, sarà opportuno valutare il rischio legato alla tipologia di materiale da immagazzinare, la presenza di lavoratori ed eventualmente provvedere ad una compartimentazione dei locali.

PORTE DEI LUOGHI DI LAVORO CHE COMPONGONO L’ATTIVITÀ

Per locali che non comportano rischio specifico di incendio è prevista una larghezza minima delle aperture di 0,80 m fino a 25 lavoratori. Ad ogni modo la dimensione degli ambienti ufficio è tale che, seppur venissero impiegati come archivi e quindi comportare probabile rischio di incendio, il numero di lavoratori all’interno non sia mai superiore a 5 dunque la dimensione dell’apertura sarebbe comunque sufficiente.

DEPOSITI E MAGAZZINI

Qualora, in fase di presentazione delle istanze da parte dei locatari si prevedesse l’impiego di uno o più locali come magazzino destinato a materiali infiammabili o combustibili si dovrà fare capo, caso per caso, alle normative vigenti adeguando, eventualmente, i locali alle prescrizioni in esse presenti.

4. CODICE ATTIVITÀ 9 – MP0

Per l'attività in questione si fa riferimento al D.M. 10/03/1998 recante disposizioni generali in materia di prevenzione incendi e nello specifico si farà riferimento alle linee guida di prevenzioni incendi per officine e laboratori dettate dal comando provinciale dei VV.F.

Le officine ed i laboratori in argomento sono di tipo misto in quanto situati in edifici non esclusivamente destinati a tale uso e adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente non separati da questi e si considera un numero di addetti non superiore a 10.

9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
---	--	--	--	---

ACCESSO ALL'AREA

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono le strutture oggetto delle presenti linee guida e la loro possibilità di manovra dovranno essere in linea con quanto previsto nel D.M. 16.05.87, n. 246.

Gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).

2. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del Fuoco.

3. Per le attività fino a 1000 mq e di altezza non superiore a 15 m non sono richiesti i requisiti di cui ai commi precedenti.

4. L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico.

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono, di norma, essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14.09.61, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi. In particolare per gli edifici misti le strutture portanti orizzontali e verticali e quelle di separazione e compartimentazione devono essere incombustibili e tali da garantire una resistenza al fuoco commisurata alla classe dell'attività, determinata con il calcolo del carico d'incendio presente nei locali (Circ. n. 91/61) e comunque non inferiori ai valori riportati nella successiva tabella e non inferiore a REI 90 per la separazione con aree dell'edificio non pertinenti.

ACCESSO

Gli accessi alle attività di cui alle presenti linee guida devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, comunque sempre a cielo scoperto o su spazi a cielo scoperto.

L'eventuale abitazione del custode dovrà avere accesso direttamente dall'esterno. Può essere, comunque, consentita la comunicazione con l'attività tramite porta REI 120 dotata di dispositivo di autochiusura.

VENTILAZIONE NATURALE

I locali dell'attività devono essere muniti di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e distribuite sul perimetro in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio.

Le aperture di aerazione naturale devono avere, di norma, una superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del compartimento.

Di detta superficie almeno 1/15 deve essere ricavato sulle pareti esterne a filo pavimento.

Le superfici di aerazione dovranno essere distribuite in maniera il più possibile uniforme lungo il perimetro della struttura e, ove possibile, ricavate su pareti contrapposte. **Dette prescrizione risultano soddisfatte.**

VIE DI USCITA

Le officine ed i laboratori in oggetto, considerate in categoria B, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro dinamico (così come definito dal punto 3.4 del D.M. 30.11.83) in caso d'incendio o di pericolo di altra natura.

Le porte utilizzate come uscite di emergenza sono di altezza minima di 2,00 m. È vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, che immettono direttamente su spazio a cielo libero, all'esterno o su luoghi sicuri dinamici, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale. Le porte scorrevoli orizzontali inserite in locali in cui sono impiegati contemporaneamente più di cinque lavoratori devono potersi aprire anche "ad ante" verso l'esterno in modo facile ed agevole e con larghezza netta (da anta ad anta), in posizione di apertura a 90 gradi, non inferiore a quanto successivamente specificato.

Qualora si rendesse necessario l'adozione di saracinesche a rullo per evitare l'intrusione di estranei nelle ore non lavorative, il loro utilizzo, oltre alle porte annesse di cui sopra, potrà essere consentito con impegno scritto di responsabilità del titolare dell'attività a provvedere a configurare la/e saracinesche sempre avvolta durante l'attività lavorativa. In ogni caso la stessa saracinesca dovrà essere dotata di idoneo dispositivo di totale avvolgimento. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificatamente ed espressamente autorizzati dal Comando.

Le uscite dai luoghi di lavoro e di deposito di cui al precedente punto devono essere dimensionate in base al numero di persone contemporaneamente presenti e dichiarato responsabilmente dal titolare dell'attività ovvero, nella generalità, considerando per il calcolo una densità di affollamento pari a 0,01 persone/mq.

Il numero delle uscite dai locali che compongono l'attività non deve essere inferiore a due, da ubicarsi in posizione, per quanto possibile, contrapposta. Nel caso di attività con superficie inferiore a 250 mq è ammessa una sola uscita, che può coincidere anche con l'accesso diretto dall'esterno, a condizione che il serramento si possa aprire in modo agevole e rapido nel verso dell'esodo e non siano presenti contemporaneamente più di 10 lavoratori. Nel caso in esame essendo l'edificio pari a 83 mq tutto quanto detto sopra risulta rispettato.

Per tutte le attività di cui alle presenti linee guida si assume come capacità di deflusso il

valore di 50, indipendentemente dalla quota e dalla direzione dell'esodo. Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili, da qualsiasi punto dell'area servita, con percorsi reali non superiori a 40 m ovvero non superiori a 45 m se in presenza di impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio, 50 m se in presenza di impianto di spegnimento automatico o 55 m in presenza di entrambi i due sistemi di protezione attiva.

I valori delle lunghezze massime delle vie di fuga si riferiscono ai locali aventi altezza dall'intradosso del solaio o alla sezione mediana, ricavata tra quella di colmo e di gronda, fino a 6,00 m. Per altezze superiori i valori delle lunghezze possono essere aumentate di altri 5 m. Per l'edificio in questione tutte le prescrizioni sulle vie di esodo sono soddisfatte.

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO - SERVIZI TECNOLOGICI

Qualora, in fase di presentazione delle istanze da parte dei locatari si prevedesse depositi o impianti di produzione calore ecc. si dovrà fare capo, caso per caso, alle normative vigenti adeguando, eventualmente, i locali alle prescrizioni in esse presenti.

5. CODICE ATTIVITÀ 13 – DEPOSITI CARBURANTE

DM 31 luglio 1934

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi

I depositi di oli minerali previsti sono due: uno interrato (D2) del volume complessivo di circa 200 mc di gasolio; l'altro è l'edificio SC1, distributore e locale deposito di oli. La potenzialità dei depositi di liquidi derivati dagli oli minerali si intende determinata dalla quantità complessiva di tali liquidi che si trova contemporaneamente nel recinto comune, contenuta in serbatoi fissi o vasche, o recipienti trasportabili nei laboratori, magazzini, tettoie, piazzali, ecc., costituenti il deposito.

CLASSIFICAZIONE - EQUIVALENZA - POTENZIALITA'

Le tipologie di oli minerali si distinguono in categorie:

Categoria A - Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio

Derivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21°C: petroli greggi per raffinazione, etere di petrolio, benzine; e inoltre alcune sostanze che entrano nella composizione di miscele carburanti, come benzolo ed etere solforico, nonché le miscele medesime quando contengono più del 10 per cento di benzina, di benzolo, o di etere. Queste miscele possono anche contenere speciali sostanze antidetonanti.

Categoria B - Liquidi infiammabili

Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21°C e 65°C compresi; acqua ragia minerale (white spirit); e inoltre gli alcoli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti.

Categoria C - Liquidi combustibili

Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65°C sino a 125°C compreso; ed oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con un punto di infiammabilità superiore a 125°C. Il

limite di 65°C per la temperatura degli oli combustibili è in relazione a peculiari caratteristiche di alcuni prodotti non completamente scevri di tracce di oli leggeri. Qualora il punto di infiammabilità sia inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, la prova del grado di infiammabilità deve essere completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150°, più del 2 per cento di distillato.

Nella categoria C sono anche compresi i residui della distillazione, per raffinazione (Mazut, Astaki, Pakura, ecc.), da rilavorare con piroscissione (cracking o altri processi; nonchè i residui distillati per motori a combustione interna (Gasoil, Motol, Carburol, Petrolina, Motorina, ecc.).

Fra le varie specie di prodotti petroliferi derivati dagli oli minerali o in ciclo di lavorazione, sono infine da annoverare: la vaselina, la paraffina, il bitume del petrolio e il coke del petrolio.

Nel caso in esame il deposito interrato D2 ha una capacità di 200 mc di gasolio (combustibile di Categoria C) e il corpo di fabbrica MC6 si ipotizza che contenga circa 25 mc di oli lubrificanti (combustibile di Categoria C). I depositi (costieri o interni) se adibiti alla conservazione di liquidi di differenti categorie, sono denominati misti.

Possono essere misti delle categorie A, B e C, i depositi delle classi 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 7^a. I depositi delle classi 8^a e 9^a (categoria C), possono contenere, o soli oli combustibili, o soli oli lubrificanti, oppure entrambe le specie.

Tuttavia, secondo quanto espressamente previsto dalla normativa suddetta al punto 11, *“Per i depositi misti la potenzialità va commisurata alla quantità complessiva dei liquidi in essi contenuti, equiparandola però a quella del liquido più pericoloso [...]. Il quantitativo così risultante indica la classe del deposito”*.

In tal caso sarà necessario valutare la capacità effettiva dei serbatoi effettuando le equivalenze prescritte come nel caso del deposito D2.

L'equivalenza fra benzina (e sostanze carburanti ad essa equiparate), petrolio, oli combustibili e oli lubrificanti, è rappresentata rispettivamente dai nn. 1, 10, 40 e 60. Questo computo è necessario per la definizione della classe del deposito e la conseguente determinazione delle distanze di rispetto da osservare.

CLASSI DEI SERBATOI

In relazione alle categorie di combustibili stoccati i serbatoi si dividono in classi.

Categorie A e B:

- Classe 1^a - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale superiore a 3.500 mc (benzina).
- " 2^a - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 301 a 3.500 mc (benzina).
- " 3^a - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 101 a 300 mc (benzina).
- " 4^a - Depositi con soli serbatoi interrati; capacità totale da 16 fino a 100 mc (benzina).
- " 5^a - Depositi di capacità totale da 16 fino a 75 mc di merce imballata (benzina).
- " 6^a - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili (1).
- " 7^a - Depositi di capacità da 2 a 15 mc di merce imballata (benzina).

Categoria C:

- Classe 8^a - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale superiore a 1.000 mc (oli combustibili).
- " 9^a - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale da 25 a 1.000 mc (oli combustibili).
- " 10^a - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

D2 Deposito con combustibile di Categoria C – Classe 9^a

Il deposito SC1, essendo un locale adibito ad alloggiare distributori di carburante e oli lubrificanti in serbatoi di capienza pari a circa 25mc è:

SC1 Deposito con combustibile di Categoria C – Classe 9^a

UBICAZIONE

Per i depositi interni non esistono, in massima, limitazioni di ubicazione; ma essi debbono essere situati alle prescritte distanze dagli edifici di abitazione, ferrovie, fiumi

e canali navigabili, ponti importanti, ecc.; non devono recare ostacolo all'attuazione dei piani regolatori; e non essere troppo vicini ad impianti di altre industrie pericolose o a depositi di materie suscettibili di scoppio o di incendio (altri depositi di liquidi infiammabili; stabilimenti per la lavorazione di cellulose, di vernici alla nitrocellulosa e simili; gasometri; grandi depositi di legnami, di cotone, ecc.).

I fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono, manipolano, o conservano oli minerali, loro derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco e prestarsi ad un facile esodo delle persone in caso d'incendio.

Le chiusure debbono essere metalliche, o rivestite di lamiera metallica o di rete a maglie fini, o di altra sostanza di effetto equivalente, anche nelle intelaiature; sono preferibili quelle a saracinesca, o a scorrimento. Trattandosi di porte a battenti, questi devono aprirsi verso l'esterno. Le maglie (esclusi i locali degli oli lubrificanti) debbono essere almeno 20 cm più alte del relativo pavimento, affinché, in caso d'incendio, il liquido infiammabile non possa dilagare all'esterno. I cunicoli e i serbatoi sotterranei esterni di raccolta, non sono consigliabili.

ZONA DI PROTEZIONE

Gli stabilimenti e i depositi di oli minerali devono essere circondati da un **recinto** senza aperture o discontinuità salvo l'ingresso **alto non meno di m 2,50** sul piano del terreno esterno, costruito con materiale incombustibile. Tale recinto deve essere preferibilmente in muratura; può essere consentita una robusta rete metallica. La zona di protezione è la distanza minima che deve intercedere fra il recinto suddetto e i serbatoi e i locali pericolosi (travasato; merce imballata; ecc.). Le distanze prescritte si evincono dalla tabella riportate nel paragrafo successivo.

Nel caso del deposito D1 la zona di protezione prescritta nella tabella è di 2m.

DISTANZE DAI FABBRICATI ESTERNI

La larghezza delle strade, a qualsiasi categoria appartengano, che corrono fra gli stabilimenti o i depositi ed i fabbricati esterni, i ponti, i monumenti, ecc., è compresa nel computo delle distanze di rispetto stabilite per serbatoi e per i locali pericolosi, e cioè come se le strade stesse non esistessero.

Il recinto degli stabilimenti e dei depositi che sorgono in vicinanza di fiumi e di canali navigabili deve stare a tre metri dalla sponda. Quando il deposito confina da un lato col

mare aperto, non occorrono, da quel lato, zona di protezione e distanze di rispetto, ma la recinzione deve essere completa.

Le distanze da rispettare per l'installazione dei depositi è illustrata nella seguente tabella.

Tabella delle zone di protezione e delle distanze di rispetto da osservare

Classe del deposito	Caratteristiche degli impianti	Categ. dei liquidi	Zona di protezione (metri)	Distanza di rispetto tra i fabbricati esterni e	
				il perimetro dei serbatoi (metri)	il perim. dei magaz. di liquidi e dei locali di travaso (metri)
1	2	3	4	5	6
1 ^a	a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari	A	20	75	25
		B	10	50	15
	b) Depositi con serbatoi fuori terra; sicurezza di 3° grado	A	10	50	25
		B	5	35	15
1 ^a	c) Depositi con serbatoi fuori terra, oppure interrati; sicurezza di 2° grado	A	10	37, 50	25
		B	5	25	15
	d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1° grado	A	5	25	25
		B	5	15	15
2 ^a	a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari	A	15	60	25
		B	5	40	15
	b) Depositi con serbatoi fuori terra; sicurezza di 3° grado	A	10	37, 50	25
		B	5	25	15
2 ^a	c) Depositi con serbatoi fuori terra, oppure interrati; sicurezza di 2° grado	A	10	25	25
		B	5	15	15
	d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1° grado	A	5	15	25
		B	5	10	15
3 ^a	a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari	A	10	50	15
		B	5	25	10
	b) Depositi con serbatoi fuori terra; sicurezza di 3° grado	A	5	15	15
		B	5	10	10
3 ^a	c) Depositi con serbatoi fuori terra, oppure interrati; sicurezza di 2° grado	A	5	10	15
		B	5	7	10
	d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1° grado	A	3	5	15
		B	3	4	10
4 ^a	Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1° grado (1)	A e B	2	3	5 (2)
5 ^a	Depositi di merce imballata; sicurezza di 2° grado (5)	A e B	5	(Non esistono serbatoi)	15 (3)
6 ^a	Serbatoi interrati per distributori di benzina e miscele; sicurezza di 1° grado (4)	A	--	--	(Non esistono nè magaz. nè locali di travaso)
7 ^a	Depositi di merce imballata; sicurezza di 2° grado (5)	A e B	--	(Non esistono serbatoi)	5 (3)
8 ^a	Depositi con serbatoi fuori terra, o interrati, oppure magazzini di merce imballata (6)	C	3	4	5
9 ^a	Depositi con serbatoi fuori terra o interrati, oppure magazzini di merce imballata (6)	C	1, 50	2	3
10 ^a	Serbatoi interrati per distributori di residui distillati	C	--	--	(Non esistono nè magaz. nè locali di travaso)

N.B. (1) I serbatoi interrati dei depositi della classe 4^a non possono avere capacità superiore a 50 mc.

Sulle banchine dei porti è di massima vietato il travaso degli oli minerali e loro derivati. Il divieto è tassativo per la benzina, le miscele carburanti e il petrolio.

Di norma, in uno stesso impianto, i liquidi delle singole categorie devono essere depositati e travasati in locali distinti, per categoria.

I detti locali devono essere separati fra loro: o da una distanza uguale alla metà della zona di protezione prescritta dal n. 39, riferita alla classe cui il deposito appartiene e al più pericoloso fra i due liquidi; oppure da un robusto muro tagliafuoco, sopraelevato di un metro rispetto agli edifici da dividere.

SERBATOI INTERRATI PER LIQUIDI DELLE CATEGORIE A; B; C



I serbatoi per liquidi delle categorie A e B, devono essere metallici e, di massima, di forma cilindrica ad asse orizzontale. Per gli oli combustibili (esclusi i residui distillati di cui sopra) e per i lubrificanti, i serbatoi interrati possono essere costruiti separati o nella forma cellulare suddetta, in calcestruzzo, in muratura, od anche in pietra scarpellata rivestita internamente di ottimo cemento.

Per i dettagli di scelta della tipologia di serbatoi specifici per le singole categorie di carburante si rimanda alla fase esecutiva.


Di seguito si riportano le planimetrie con l'individuazione dei locali assoggettabili.

AREA TRASFERIMENTO OPERATORI - ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDIO


LEGENDA

-  Attività sottoposte al parere dei VVF e soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi secondo il DPR n.151 del 1° agosto 2011
-  Attività non soggette

N.B. In fase esecutiva, i depositi ed i magazzini isolati o annessi ad altre attività che venissero destinati allo stoccaggio di materiale infiammabile e/o combustibile saranno oggetto di istanza per l'ottenimento del parere dei VVF



AREA TRASFERIMENTO OPERATORI
INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDIO



DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Attività 9 - Officine e laboratori per saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio (DM 10/03/1998 - Linee Guida VVF).

Attività 13 - Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori e distributori rimovibili di carburanti liquidi (DM 31/07/1934).

Attività 49 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW (DM 13/07/2011).

Attività 52 - Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti (DM 10/03/1998 - Linee Guida VVF).









Attività 65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie Lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq (DM 18/03/1996).

Attività 69 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda Superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi (DM 27/07/2010).

Attività 74 - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (DM 13/04/1996).

Eliporti ed elisuperfici - (DM 26/10/2007, n. 238 - Linee Guida VVF).

LEGENDA

 Attività 9	 Attività 52	 Attività 69 e 74
 Attività 13	 Attività 65	 Attività 74
 Attività 49	 Elisuperficie	

